

Codice A1707B

D.D. 17 dicembre 2021, n. 1094

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Periodo di estensione per gli anni di programmazione 2021 e 2022 - DGR n. 28-4345 del 16.12.2021 - Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole" - Bando 2021 di apertura presentazione domande.



ATTO DD 1094/A1700A/2021

DEL 17/12/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Periodo di estensione per gli anni di programmazione 2021 e 2022 - DGR n. 28-4345 del 16.12.2021 - Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole" - Bando 2021 di apertura presentazione domande.

Visto:

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

che il PSR 2014-2020 del Piemonte è stato modificato, da ultimo, con la Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, con adeguamento a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 il quale prevede all'articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;

considerato che:

il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, l'Operazione 6.4.1 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole;

l'emanazione del bando 2021 dell'Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole" del PSR è urgente vista l'approssimarsi della fine del periodo di programmazione (che si concluderà il 31.12.2022, con rendicontazione dei Premi e sostegni erogati che ARPEA dovrà fare alla unione Europea entro il cosiddetto periodo N+3).

vista la DGR n. 28-4345 del 16.12.2021 con la quale, tra l'altro, è stata disposta l'emanazione di un bando 2021 relativo alla Operazione 6.4.1, sono stati approvati i criteri di selezione per l'emanazione del bando medesimo, e sono state assegnate per l'attuazione di detto bando risorse pari ad 4.942.403,43 così ripartite:

- a. euro 4.715.000,00 quali minori risorse finanziarie utilizzate nel PSR 2014-2020 - Operazione 2.1.1 - accertate con la determinazione dirigenziale n. 677 del 04/08/2021, di cui euro 804.567,60 di quota di cofinanziamento regionale a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 7/2020;
- b. euro 227.403,43 quali fondi (FEASR ordinario) di transizione 2021-2022 del PSR, di cui euro 38.804,12 di quota di cofinanziamento regionale che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di € 19.144.030,03 che preserta una disponibilità finanziaria di € 7.157.392,02;

visto che la sopraccitata DGR n. 28-4345 del 16.12.2021 demanda alla Direzione Regionale "Agricoltura", Settore "Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed Energia rinnovabile" di adottare il bando nel rispetto dei criteri dalla stessa DGR adottati;

ritenuto pertanto necessario procedere alla approvazione del bando in oggetto;

visto che l'approvazione del bando in oggetto rende necessario approvare anche la tabella degli investimenti ammissibili;

considerato che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2021 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014;

visto l'articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
- la l.r. n. 7/2001;

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, in riferimento alla Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole" del PSR 2014-2020 ed alla DGR n. 28-4345 del 16.12.2021 che ha disposto l'emanazione di un bando 2021 relativo alla citata Operazione 6.4.1 approvando disposizioni e criteri di selezione e destinando per l'attuazione di detto bando risorse pari a ad 4.942.403,43 così ripartite:

euro 4.715.000,00 quali minori risorse finanziarie utilizzate nel PSR 2014-2020 - Operazione 2.1.1 - accertate con la determinazione dirigenziale n. 677 del 04/08/2021, di cui euro 804.567,60 di quota di cofinanziamento regionale a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 7/2020;

euro 227.403,43 quali fondi (FEASR ordinario) di transizione 2021-2022 del PSR, di cui euro 38.804,12 di quota di cofinanziamento regionale che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di € 19.144.030,03 che presenta una disponibilità finanziaria di € 7.157.392,02;

si approvano, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

- 1) il bando 2021 relativo alla Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole" del PSR 2014-2020 (Allegato A),
- 2) la tabella degli investimenti ammissibili (Allegato B).

Le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e

108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2021 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

IL VICEDIRETTORE

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Allegato

Allegato A

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte
Periodo di estensione per gli anni di programmazione 2021 e 2022
Bando 2021 della Operazione 6.4.1 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole“

AVVERTENZE IMPORTANTI

L’emanazione del bando 2021 **della Operazione 6.4.1 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole“** è considerata urgente per l’approssimarsi della fine del periodo di programmazione (che si concluderà il 31.12.2022, con rendicontazione dei contributi erogati che ARPEA dovrà fare alla unione Europea entro il cosiddetto periodo N+3).

Pena la decadenza della domanda presentata, la completa ultimazione della realizzazione dei lavori / investimenti / spese richiesti con la domanda stessa dovrà avvenire entro il termine assegnato dall’ Ufficio istruttore.

Entro i 30 giorni solari successivi alla data sopra indicata dovrà essere presentata per via telematica all’ Ufficio istruttore la comunicazione di ultimazione della realizzazione dei lavori / investimenti / spese, in modo da consentire di effettuare entro il termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria per la chiusura della Programmazione 2014-2020 con estensione 2021-2022 (cosiddetto periodo N+3) la chiusura della gestione delle domande presentate ai sensi del bando, la erogazione a saldo dei contributi spettanti previo espletamento dei previsti controlli (compresi i controlli “in loco” a campione) e la rendicontazione alla unione Europea dei contributi erogati.

E’ responsabilità del richiedente di non inserire nella domanda investimenti e attività che non possano essere completamente conclusi entro il termine indicato al punto precedente, tenendo conto del fatto che le scadenze derivanti da disposizioni comunitarie non saranno in alcun modo prorogabili e che le spese non rendicontate dai beneficiari entro il termine previsto non potranno in ogni caso essere riconosciute, anche se il ritardo dovesse essere determinato da cause indipendenti dalla volontà del richiedente stesso o da cause di forza maggiore ed anche in riferimento a domande tecnicamente ammissibili ed a lavori/investimenti già realizzati e/o spese già effettuate a totale carico del richiedente.

In tale caso nulla potrà essere fatto valere nei confronti della Regione, dello Stato Italiano di ARPEA o della Unione Europea.

I termini indicati nel presente bando per la conclusione da parte del richiedente delle attività, la realizzazione degli investimenti (inferiori a quelli previsti nel bando emanato nel 2017) non sono superabili poiché derivano dalle scadenze imposte dalla Unione Europea per la conclusione della programmazione 2014-2020 (con estensione 2021-2022).

Potrà essere presentata dal richiedente una sola domanda di variante, almeno 90 giorni prima del termine indicato dal provvedimento dell’ufficio istruttore di ammissione della domanda al sostegno per la conclusione degli investimenti .

Potrà essere presentata dal richiedente una sola domanda di proroga per un massimo di 3 mesi esclusivamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Poiché i termini indicati nel presente bando per la conclusione da parte del richiedente delle attività e della realizzazione degli investimenti derivano dalle scadenze non superabili imposte dalla Unione Europea per la conclusione della programmazione 2014-2020 (con estensione 2021-2022) non sono applicabili alle domande presentate a valere sul presente bando le disposizioni relative a ulteriori proroghe, proroghe straordinarie e/o proroghe con sanzioni di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29.01.2018, n. 710 del 20.06.2018, n. 802 del 08.08.2019, n. 1112 del 04.12.2019 e n. 50 del 19.02.2020 e 342 del 03/06/2020.

PREMESSA

Il presente bando viene attuato in regime «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cosiddetto "de minimis" generale).

Il presente bando attua i criteri e le disposizioni approvati con la DGR n. 28-4345 del 16.12.2021.

Nell'ambito della Direzione Regionale Agricoltura, l'esame istruttorio e la definizione delle domande di sostegno pervenute rientra nelle competenze del Settore "A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche", che ha le sedi territoriali di seguito indicate:

Corso De Gasperi, 40 - 12100 **Cuneo** (sede principale) - tel. 0171.319371 – 0171.319388 – 0171.319303 – (funzionario di riferimento : Claudio Bogetti)

Piazza Alfieri 33 - 14100 **Asti** - Tel - 011-4325804 – 011.4325807 (funzionario di riferimento : Carlo Borello)

Via dei Guasco, 1 - 15100 **Alessandria** - Tel 0131.285062 – 0131.285019 (funzionario di riferimento : Ornella Ravera)

Via Viotti 8 - 10121 **Torino** - Tel 011.432.3063 – 011.432.4158 - 011.432.3046 (funzionario di riferimento : Ezio Vigliocco)

Via Quintino Sella, 12 (accesso al pubblico da p.zza Unità d'Italia) - 13900 **Biella** - Tel 015.8551522 – 015.8551502 (funzionario di riferimento : Annamaria Baldassi)

Piazzale Fortina 3 - 28100 **Novara** – Tel 011 432 0828 (funzionario di riferimento : Marco Marcellino)

Via dell'Industria, 25 - 28924 **Verbania** – 011 432 0828 (funzionario di riferimento : Marco Marcellino)

Via Romita, 13 bis - 28845 **Domodossola** – 011 432 0828 (funzionario di riferimento : Marco Marcellino)

Via Manzoni, 8/a - 13100 **Vercelli** – Tel 0161.268716 – 0161.268720 (funzionario di riferimento : Stefano Raviglione)

Ove pertinente, per la valutazione degli investimenti previsti deve essere utilizzato l'elenco prezzi agricoltura regionale in vigore al momento della approvazione del presente bando .

RISORSE ASSEGNATE AL BANDO: euro 4.942.403,43.

DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

I contributi di cui al presente bando saranno concessi ed erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) relativamente alla parte riguardante il controllo sul massimale, e 6 (controllo);

L'operazione prevede (alle condizioni e con le specificazioni indicate nei paragrafi successivi) un sostegno alla realizzazione nelle aziende agricole di investimenti finalizzati a consentire lo svolgimento di attività complementari a quella di produzione agricola, in modo da garantire una integrazione del reddito quale condizione essenziale per il mantenimento nel lungo periodo della attività agricola, in riferimento ai seguenti ambiti di intervento:

A) agriturismo (limitatamente ad aziende agricole che hanno, o che acquisiranno successivamente alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di sostegno, titolo alla pratica dell'agriturismo secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 1/2019 e relativi atti applicativi entro la data della richiesta di accertamento finale per la liquidazione del saldo, pena la revoca del contributo);

B) fattorie didattiche (limitatamente ad aziende agricole iscritte all'Elenco regionale delle fattorie didattiche o che vi si iscriveranno successivamente alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di sostegno entro la data della richiesta di accertamento finale per la liquidazione del saldo, pena la revoca del contributo);

C) trasformazione praticata dalle aziende agricole di propri prodotti agricoli in prodotti finali per alimentazione umana non inclusi nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea (TFUE);

D) attività di diversificazione di ambito sociale (subordinato alla iscrizione - entro la presentazione della prima domanda di pagamento - dell'azienda all'Elenco previsto dalla Legge Regionale 1/2019 delle aziende che praticano attività di agricoltura sociale; fino alla attivazione di detto Elenco, attualmente non ancora operativo, è ammessa la presentazione da parte della azienda richiedente di idonea documentazione comprovante il fatto che l'attività di agricoltura sociale è espletata nel quadro di accordi e/o programmi di intervento con i servizi pubblici socio-assistenziali e/o le Aziende sanitarie locali) relativamente alle sotto riportate tipologie:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, nonché di minori in età lavorativa;

b) prestazioni ed attività sociali e di servizio a supporto delle comunità locali, attraverso l'utilizzo delle risorse riconducibili all'impresa agricola (rientrano in tale categoria, a titolo indicativo, i servizi per l'infanzia – agrisilo – o per soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli);

c) servizi che affiancano e supportano terapie mediche e riabilitative attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante (un esempio è rappresentato dalla pet-therapy);

Le domande di sostegno devono essere riferite a interventi di sviluppo aziendale globali, che prevedano più investimenti tra di loro coordinati e coerenti, che producano effetti di miglioramento misurabili e duraturi.

Tenendo conto degli ambiti di applicazione, non idonei alla realizzazione di investimenti collettivi, il presente bando NON sarà attuato in riferimento ad investimenti realizzati congiuntamente da due o più aziende agricole, condotte da differenti imprenditori agricoli, per utilizzazione in comune.

BENEFICIARI

La domanda di sostegno deve essere presentata dal titolare dell'azienda.

Il PSR 2014-2020 definisce quali beneficiari: agricoltori o coadiuvanti familiari dell'agricoltore che diversificano la loro attività avviando attività extraagricole (Per "coadiuvante familiare" si intende un soggetto, che non riveste la qualifica di titolare, di imprenditore, di socio o di contitolare dell'azienda e neppure di lavoratore dipendente, ma che è comunque stabilmente dedito alla attività agricola nella azienda agricola di cui è titolare un familiare. Il "coadiuvante familiare" è iscritto come tale negli elenchi previdenziali).

E' necessario per le aziende agricole richiedenti (senza distinzione tra aziende agricole condotte da persone fisiche e aziende agricole condotte da società o società cooperative) il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Cciaa. La produzione deve essere compresa nell'allegato 1 del Trattato di Funzionamento dell' Unione Europea (tranne che per i prodotti finali nel caso degli interventi oggetto di sostegno del presente bando relativi alla trasformazione praticata dalle aziende agricole di propri prodotti agricoli in prodotti finali non inclusi nell'Allegato 1).

L'attività agricola svolta deve avere carattere imprenditoriale e professionistico, finalizzato alla commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti; non è comunque necessario il possesso dei requisiti definiti dal D. Lg. 99/2004 e successive integrazioni e modificazioni per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda potrà essere presentata a partire dal 20.12.2021 fino al giorno 31.03.2022 ore 23.59, termine ultimo perentorio.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA), essere iscritti all'anagrafe agricola del Piemonte e aver validato i dati nel 2020, 2021 o 2022. Nel fascicolo aziendale dovrà essere inserito l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) della azienda agricola, se non ancora presente.

Le domande di sostegno dovranno essere compilate e trasmesse esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti", pubblicato sul portale Servizi online della Regione Piemonte, nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni"

(<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2020-procedimenti>).

Le domande possono essere presentate in proprio dal titolare o legale rappresentante dell'impresa OPPURE per il tramite del CAA mandatario, presso il quale è stato depositato il fascicolo aziendale, o di un professionista / consulente autorizzato.

Il compilatore della domanda può accedere al servizio mediante SPID (servizio pubblico d'identità digitale), CNS (carta nazionale dei servizi), certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale (si rammenta che come previsto dal Decreto Legge 76/2020 - convertito dalla Legge 120/2020 -, dal 1 ottobre 2021 l'accesso ai servizi online della Regione Piemonte è possibile solo con le credenziali nazionali: SPID, CIE o TS-CNS/Certificato digitale. L'autenticazione con username, password e pin di SistemaPiemonte non è pertanto più possibile).

Il sistema abbinerà automaticamente il titolare alla propria azienda e presenterà un modello di domanda precompilato con le informazioni registrate in anagrafe che dovranno essere integrate con i dati specifici degli interventi, di cui si chiede finanziamento.

Disposizioni relative alla documentazione

In considerazione dell'approssimarsi della conclusione della programmazione e delle scadenze non derogabili poste dalla Unione Europea, per rispondere al meglio alla necessità di assicurare il celere svolgimento delle operazioni gestionali connesse all'esame ed alla realizzazione delle domande di sostegno e la completa utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, che devono essere assegnate alle aziende agricole beneficiarie entro l'anno 2022, è prevista la presentazione di domande complete di tutta la documentazione necessaria alla istruttoria; nel caso venga trasmessa da parte del richiedente documentazione incompleta e/o non conforme a quella indicata nei seguenti paragrafi, la domanda non potrà essere istruita e pertanto sarà rigettata.

Dovranno essere presentati telematicamente con la domanda i seguenti documenti in formato digitale o mediante scansione, utilizzando l'apposita funzione di upload:

1) Relazione tecnica redatta compilando il modello regionale disponibile on line (all'interno della procedura di compilazione delle domande su servizi.regione.piemonte.it – PSR 2014-2020 – Procedimenti – Elenco Bandi – ultima colonna a destra Elenco allegati. Non saranno ritenuti validi modelli non correttamente e completamente compilati oppure compilati su modelli diversi da quello regionale disponibile on line).

2) Business plan redatto compilando il modello regionale disponibile on line (all'interno della procedura di compilazione delle domande su servizi.regione.piemonte.it – PSR 2014-2020 – Procedimenti – Elenco Bandi – ultima colonna a destra Elenco allegati. Non saranno ritenuti validi modelli non correttamente e completamente compilati oppure compilati su modelli diversi da quello regionale disponibile on line).

3) Dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti in regime “de minimis” già percepiti nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti nonché ad eventuali situazioni di controllo esercitato da parte di altre imprese o su altre imprese (su modello regionale disponibile on line all'interno della procedura di compilazione delle domande su servizi.regione.piemonte.it – PSR 2014-2020 – Procedimenti – Elenco Bandi – ultima colonna a destra Elenco allegati. Non saranno ritenuti validi modelli non correttamente e completamente compilati oppure compilati su modelli diversi da quello regionale disponibile on line).

4) In caso di investimenti di tipo fondiario e/o edilizio deve essere allegata la seguente documentazione:

- * titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori o richiesta autorizzazione edilizia all'organo competente (Comune o Suap), protocollata dal medesimo organo, quando necessaria ovvero dichiarazione del beneficiario che l'intervento non necessita di titolo abilitativo;
- * elaborati grafici progettuali in formato pdf: disegni tecnici definitivi presentati all'organo competente (Comune o Suap) a corredo della richiesta del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori o autorizzazione edilizia; relazione tecnica di progetto, planimetria catastale con il posizionamento degli immobili oggetto di intervento, piante quotate (di tutti i piani compresa la copertura) con l'indicazione della destinazione di tutti i vani e layout di progetto, sezioni quotate, nonché prospetti in caso di effettuazione di lavori esterni ai fabbricati; tavole degli scavi se inseriti nel computo metrico; le quote riportate su piante e sezioni e di ogni altro elaborato, dovranno essere tali da avere diretta corrispondenza con le misure utilizzate nel computo metrico;
- * computo metrico (**una copia in formato pdf e una copia in formato excel**), a firma di un tecnico abilitato, redatto utilizzando obbligatoriamente l'Elenco Prezzi Regionale Agricoltura (ultimo aggiornamento approvato dalla Determinazione Dirigenziale del 16 febbraio 2021, n. 146). Dovrà essere predisposto un computo metrico per ogni intervento richiesto in domanda, anche nel caso di unico edificio; per le parti comuni (solette, tetto, muri divisorii, ecc) dovranno essere indicate le relative quote parte afferenti ai singoli interventi. Nell'istestazione dovranno essere indicati: l'intervento, gli estremi catastali ed il committente. Nel computo dovranno essere inserite le misure parziali e le operazioni di calcolo che hanno dato luogo alla quantità indicata nelle quantità totali. Come già specificato le misure dovranno avere corrispondenza sulle tavole presentate. Le voci inserite nel computo metrico senza le corrispondenti misure sulle tavole e pertanto non verificabili, saranno stralciate. **Deve essere utilizzata prioritariamente la parte sintetica dell'Elenco Prezzi Regionale Agricoltura in quanto in fase di verifica istruttoria le voci saranno ricondotte alla sezione sintetica.**

Come previsto dalla Determinazione Dirigenziale del 16 febbraio 2021, n. 146 di approvazione dell'Elenco Prezzi Regionale Agricoltura nel caso di redazione analitica di un computo metrico, ove manchi nel citato Elenco Prezzi Regionale Agricoltura una particolare voce, che si trovi giustificatamente e che comunque rispetti il requisito di “soluzione minimale” nel progetto da redigere, oppure sia proposta una soluzione tecnica che si discosti significativamente da quella esposta nel testo, si potranno utilizzare le voci della sez. 18 del Prezzario Regionale, decurtate del 26,5 %. Qualora neanche questa sezione fosse utilizzabile, sarà consentito ricorrere ad una ricerca di mercato tramite l'utilizzo di tre preventivi, dettagliati e confrontabili, individuati a seguito di precise specifiche tecniche e che riportino chiaramente i singoli lavori/materiali/attrezzature di cui trattasi, a cui dovrà far seguito la presentazione della

fattura quietanzata a consuntivo; in alternativa alla ricerca di mercato, sarà possibile utilizzare anche tutte le altre sezioni del Prezzario Regionale, sempre decurtate del 26,5%.

- * eventuale autorizzazione del proprietario alla effettuazione dell'investimento se il richiedente non è proprietario del 100%;
- * documentazione fotografica dello stato del sito degli investimenti prima dell'inizio dei lavori;

5) In riferimento agli acquisti di macchinari e/o attrezzatura allegare almeno 3 preventivi di spesa rilasciati da ditte concorrenti e relazione tecnico-economica indicante le motivazioni della scelta tra i 3 preventivi (oppure, per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire sul mercato 3 differenti fornitori: preventivo e relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi per i quali non è possibile reperire 3 differenti fornitori); nel caso di assenza di relazione o con motivazione generica sarà considerato il preventivo più economico.

Al termine della compilazione la domanda verrà salvata su sistema come documento digitale in formato .pdf , che dovrà essere stampato e firmato dal richiedente e trasmesso telematicamente. La domanda su carta firmata dal richiedente dovrà essere depositata nel fascicolo aziendale, se predisposta attraverso il CAA., ovvero conservata dal richiedente ed esibita a richiesta ai funzionari istruttori. E' ammessa la firma elettronica della domanda (firma digitale, firma grafometrica).

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come specificato nel modello di domanda).

La procedura di compilazione presentazione delle domande opererà un blocco automatico alla presentazione di domande che non raggiungono il punteggio minimo di priorità indicato nel paragrafo CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE del bando.

In riferimento agli investimenti di tipo fondiario e/o edilizio, qualora con la documentazione sopra indicata venga presentata solo la richiesta di autorizzazione edilizia protocollata dall'organo competente, il titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori non ancora presentato dovrà essere presentato telematicamente all'ufficio istruttore entro la data della prima domanda di pagamento (anticipo, acconto o saldo) pena decadenza della domanda.

Ulteriori documentazioni non previste obbligatoriamente dal bando e eventualmente ritenute necessarie dall'ufficio istruttore dovranno essere presentate telematicamente entro 30 giorni dalla data della richiesta (formulata via PEC) dell'ufficio istruttore.

Non potranno essere istruite (e pertanto non potranno essere ammesse al sostegno) le domande per le quali la prescritta documentazione (indicata ai punti precedenti) non sia trasmessa entro i termini previsti, sopra indicati.

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della azienda, il cronoprogramma della realizzazione degli investimenti programmati, la formazione che il richiedente intende svolgere e le consulenze che intende acquisire, le altre Misure del PSR che il richiedente prevede di attivare ed ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine della comprensione del progetto di sviluppo aziendale proposto; si dovrà altresì fornire, relativamente agli interventi previsti, una esaustiva e motivata illustrazione giustificativa dei punteggi di priorità autoattribuiti.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E VERIFICA DELLE DOMANDE PRESENTATE

La graduatoria delle domande potenzialmente ammissibili sarà approvata entro 30 giorni dalla chiusura della presentazione delle domande, distinta per Area ABC1 e Area C2D, come di seguito specificato.

Detta graduatoria è finalizzata a individuare le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria (di seguito “parte utile della graduatoria”), fino all’esaurimento delle risorse assegnate al bando e il punteggio che contraddistingue il limite inferiore della parte utile della graduatoria (di seguito “punteggio limite della graduatoria”).

Le domande saranno inserite nella graduatoria delle domande potenzialmente ammissibili in base ai dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati al paragrafo **CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE** del bando.

Le domande che in base al punteggio di priorità non raggiungono il punteggio limite della graduatoria (e che quindi non rientrano nella parte utile della graduatoria) saranno considerate in posizione non finanziabile.

Dopo l’approvazione della graduatoria, entro i 180 giorni successivi, l’ufficio istruttore (Settore regionale “A1711C”) provvederà a verificare il possesso delle condizioni di ricevibilità della domanda e di ammissibilità, a verificare la corretta attribuzione dei punteggi secondo i criteri di selezione, ad effettuare la verifica istruttoria, la verifica della documentazione prodotta dal richiedente, a definire le domande ed eventualmente a ridefinire (esclusivamente al ribasso) il punteggio di priorità complessivo di ogni domanda in base alle risultanze della verifica istruttoria.

Le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità scendono al di sotto del punteggio limite della graduatoria non saranno ammesse.

La verifica istruttoria delle domande comprende una valutazione tecnica di merito tesa ad appurare la validità tecnica e la congruità degli investimenti richiesti nonché la sostenibilità economica ed ambientale. La definizione delle domande può comprendere l’effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all’istruttoria ed alla definizione delle domande.

Al fine di semplificare e velocizzare la verifica istruttoria delle domande pervenute, salvo esigenze particolari, gli Uffici istruttori provvederanno a quantificare la spesa ammissibile utilizzando per quanto possibile l’elenco prezzi agricoltura sintetico per le voci in esso riportate, anche in riferimento a quantificazioni analitiche presentate dal richiedente.

Gli uffici istruttori, in base alle risultanze della verifica istruttoria effettuata, provvederanno a respingere le domande che risulteranno non ammissibili e ad ammettere al sostegno le domande ammissibili assegnando al richiedente il termine per il completamento degli interventi finanziati (massimo 18 mesi per le zone di montagna, 12 mesi per le altre zone, termini eventualmente prorogabili su domanda del richiedente al massimo di 3 mesi soltanto per giustificati motivi, come specificato nel successivo punto “Proroghe”).

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno resa disponibile telematicamente al soggetto esterno attraverso il portale SIAP è da considerare rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Dopo la conclusione degli investimenti, gli uffici istruttori provvederanno ad effettuare l’accertamento finale, finalizzato ad accertare la corretta realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno. In tale fase gli uffici istruttori provvederanno altresì ad eventualmente ridefinire (esclusivamente al ribasso) il punteggio di priorità di ogni domanda in base alle risultanze dell’accertamento finale.

Le domande che, a seguito dell’accertamento finale, risulteranno non ammissibili al sostegno o il cui punteggio scende al di sotto del limite minimo di ammissibilità previsto dal presente bando saranno respinte; le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità scendono al di sotto del punteggio limite della graduatoria non saranno ammesse al sostegno.

Le domande di sostegno devono contenere tutti gli elementi necessari per far sì che gli interventi finanziati dal PSR siano controllabili e verificabili.

E' responsabilità del richiedente presentare una domanda veritiera, completa e consapevole; eventuali errori/imprecisioni/omissioni non sanabili potranno determinare il decadimento della domanda, salvo più gravi conseguenze nel caso vengano riscontrate false dichiarazioni, che comporteranno l'invio di una segnalazione alla Procura della Repubblica.

Le domande dovranno inoltre contenere:

- tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria;
- le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere.

Tenuto conto dell'elevato numero di domande da gestire, la comunicazione di avvio del procedimento potrà essere data con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER L'AMMISSIONE ALL'AIUTO

I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno/aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda (salvo quanto diversamente specificato nei paragrafi successivi per l'acquisizione del titolo alla pratica dell'agriturismo nonché per l'iscrizione all'Elenco delle attività di agricoltura sociale e delle fattorie didattiche), devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.

DATI PERSONALI E SENSIBILI

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati particolari in essa contenuti ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, (come specificato nel modello di domanda).

CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Gli investimenti ammessi al sostegno della presente Operazione non possono beneficiare di altre agevolazioni, pena la revoca del sostegno.

STRUMENTI DI TUTELA

Come previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), i procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del PSR medesimo vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. ed alla L.R. 14 ottobre 2014, n. 14.

In particolare, si applica l'art. 10 bis della legge n. 241/1990 nel caso in cui l'ente istruttore (o l'organismo pagatore) ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di sostegno o di pagamento: prima di adottare il relativo provvedimento, l'ente è tenuto a comunicare al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indicare un termine (10 giorni) per la presentazione di osservazioni e/o documenti; dopo la valutazione degli elementi eventualmente presentati, l'ente procede all'adozione del provvedimento finale. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di rigetto.

Strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

CORREZIONE DI ERRORI PALESI

Ai sensi dell' art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio istruttore o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili, nonché le dimenticanze di documentazione obbligatoria o di importi/investimenti ammissibili.

Per le domande di aiuto la richiesta di correzione deve pervenire all'ufficio istruttore prima della data del provvedimento di definizione della domanda. L'ufficio istruttore valuterà se ammettere o meno la correzione richiesta.

INVESTIMENTI AMMESSI A BENEFICIARE DELLA OPERAZIONE - TIPO DI SOSTEGNO - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA EROGAZIONE DI ANTICIPI E ACCONTI

I contributi, destinati a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato, saranno erogati in conto capitale.

Tutte le spese dovranno essere giustificate da fatture. Ove pertinente, sarà riconosciuta la spesa inferiore tra quella fatturata e quella prevista dall' 'Elenco Prezzi Regionale Agricoltura (ultimo aggiornamento approvato dalla Determinazione Dirigenziale del 16 febbraio 2021, n. 146)

Dopo l'ammissione della domanda al sostegno, ai beneficiari potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell'anticipo richiesto, secondo il modello di garanzia fideiussoria pubblicato sul sito di Arpea. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS e autorizzati per il ramo cauzioni (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Il saldo del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione degli investimenti e degli acquisti e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti medesimi.

Per ogni domanda, su richiesta dell'interessato, ad avanzamento lavori, potrà inoltre essere erogato un acconto, in modo che la somma tra anticipo e acconti ricevuti non superi l'80% del contributo (indicativamente 50% in anticipo e 30% in acconto).

Alle domande di pagamento di acconto e saldo, presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione delle domande informatizzate presenti in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- copia delle fatture; tutte le fatture devono riportare il riscontro dell'inserimento, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura, del CUP o di indicazione equipollente (intendendo per "indicazione equipollente": dicitura di annullamento PSR 2014-20 – operazione 6.4.1 – NUMERO DOMANDA XXXXX...) pena l'inammissibilità dell'importo relativo per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento; fanno eccezione:
 1. le fatture relative alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013 (spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno;
 2. le fatture relative a spese connesse ad emergenze dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento (art. 60 Reg (UE) 1305/2013);

occorre verificare che il beneficiario abbia apposto la medesima dicitura di annullamento / CUP sul documento contabile originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

L'inammissibilità dell'importo relativo ad un documento di spesa privo di CUP o dicitura equipollente lo renderà accertabile, qualora connesso ad investimento di cui si è verificata la realizzazione, ma NON potrà essere riconosciuto per il calcolo del contributo.

- tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo (a valere su proprio conto corrente), e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- computo metrico dello stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori (relativamente agli interventi edili),
- dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori (relativamente agli interventi edili) o SCA;
- dichiarazione di inizio attività produttiva (ove pertinente)
- (per il saldo) dichiarazione di conformità degli impianti
- (per il saldo) relazione finale sui lavori/attività svolti, comprensive di tavole, computi, ecc.
- ulteriori documentazioni eventualmente ritenute necessarie dall'ufficio istruttore.

Si ribadisce che per gli interventi edilizi il titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori (qualora non ancora presentato) dovrà essere presentato telematicamente all'ufficio istruttore entro la data della prima domanda di pagamento (anticipo, acconto o saldo) pena decadenza della domanda.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, è soggetta a sanzioni fino alla revoca del contributo concesso con l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali. Non sono applicabili alle domande presentate a valere sul presente bando le disposizioni relative a ulteriori proroghe e/o proroghe con sanzioni di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29.01.2018, n. 710 del 20.06.2018, n. 802 del 08.08.2019, n. 1112 del 04.12.2019 e n. 50 del 19.02.2020 e 342 del 03/06/2020.

Tutti i pagamenti a favore del beneficiario verranno effettuati sul conto corrente indicato dal beneficiario come dedicato alla pratica (il beneficiario in caso di necessità potrà comunque chiedere all'Ufficio istruttore di cambiare il conto corrente dedicato alla pratica; la variazione deve essere effettuata preliminarmente sul fascicolo aziendale).

LIMITI DI IMPORTO AMMISSIBILE AL SOSTEGNO - IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO APPLICABILI AGLI INVESTIMENTI AMMESSI A BENEFICIARE DELLA OPERAZIONE

La spesa massima ammissibile per domanda è pari a 150.000 euro.

L'intensità del sostegno sarà inoltre contenuta entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (cosiddetto «de minimis» generale) e cioè per un contributo massimo percepibile pari a 200.000,00 euro per triennio complessivamente tra tutti gli aiuti «de minimis» percepiti dal beneficiario («de minimis» generale più «de minimis» agricolo più «de minimis» pesca ed acquacoltura).

Si richiamano in particolare le disposizioni previste dalla normativa comunitaria relativamente agli aiuti in regime «de minimis»:

- Gli aiuti percepiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 (cosiddetto «de minimis agricolo», che prevede un contributo massimo percepibile pari a 25.000,00 euro per triennio, come da regolamento (UE) n. 2019/316 e Decreto MIPAAF 19 maggio 2020) e aiuti percepiti ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 (cosiddetto «de minimis pesca ed acquacoltura», che prevede un contributo massimo percepibile pari a 30.000,00 euro per triennio) fanno cumulo con quelli percepiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, per cui ogni richiedente, nella compilazione della domanda di adesione al presente bando, dovrà tenere conto di tutti gli aiuti già percepiti (o che si intendono successivamente richiedere su altri provvedimenti) ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014

oltre che di quelli già percepiti (o che si intendono successivamente richiedere su altri provvedimenti) ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.

- La richiesta di un aiuto superiore al limite massimo disponibile per ciascun beneficiario (data dal limite per triennio previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013, detratti gli aiuti già percepiti nel triennio ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 717/2014 e 1408/2013) comporta la decadenza totale della domanda, senza possibilità per l'Amministrazione di ridurre l'importo richiesto.
- Per l'accesso ad aiuti in regime "de minimis" il richiedente dovrà presentare (avvalendosi delle modulistiche predisposte dalla Amministrazione Regionale) le dichiarazioni relative agli aiuti in regime "de minimis" già percepiti nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti nonché ad eventuali situazioni di controllo esercitato da parte di altre imprese o su altre imprese
- Il richiedente, tenuto conto di quanto previsto nei precedenti capoversi, deve altresì dichiarare di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e smi", il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro (RNA) ed al preventivo controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi al richiedente medesimo.
I dati dichiarati dal richiedente relativamente agli aiuti in regime "de minimis" già percepiti nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti nonché ad eventuali situazioni di controllo esercitato da parte di altre imprese o su altre imprese saranno verificati avvalendosi di tale Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Aliquota di sostegno applicata (percentuale di contributo pubblico sulla spesa ammessa): 40% del costo dell'investimento ammissibile, elevata al 50% per:

- i giovani agricoltori;
- le zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305 / 2013.

Il limite minimo di spesa ammissibile ai sensi della Operazione 6.4.1 per le domande presentate a valere sul presente bando è di euro 25.000,00, ridotto a 15.000,00 per le aree di montagna.

E' fatta salva la possibilità per il richiedente di realizzare (in totale autofinanziamento per la parte eccedente l'importo di spesa ammessa al sostegno) investimenti di importo maggiore di quello ammesso al sostegno.

CLASSIFICAZIONE TERRITORIALE E LOCALIZZAZIONE DELLE AZIENDE RICHIEDENTI

Ai fini della definizione della domanda di sostegno e del punteggio di priorità spettante per l'inserimento in graduatoria, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene realizzato il maggior importo di investimenti.

INVESTIMENTI AMMESSI A BENEFICIARE DELLA OPERAZIONE 6.4.1 - COSTI AMMISSIBILI – MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMISSIBILI

I pagamenti dovranno essere effettuati dal beneficiario esclusivamente mediante bonifico bancario o RIBA utilizzando il conto corrente indicato in domanda come dedicato alla pratica. Il beneficiario in caso di necessità potrà comunque chiedere all'Ufficio istruttore di cambiare il conto corrente dedicato alla pratica; la variazione deve essere effettuata preliminarmente sul fascicolo aziendale. Sono esclusi i pagamenti in contanti.

Non potranno essere ammesse spese del beneficiario effettuate con modalità differenti da quelle indicate.

Gli ambiti di intervento e gli investimenti ammissibili per il bando sono i seguenti:

A) agriturismo (limitatamente ad aziende agricole che hanno, o che acquisiranno successivamente alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di sostegno, titolo alla pratica dell'agriturismo secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 1/2019 e relativi atti applicativi entro la data della richiesta di accertamento finale per la liquidazione del saldo, pena la revoca del contributo):

investimenti ammissibili :

- interventi di ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo, secondo le disposizioni e nel rispetto dei limiti di cui alla legge regionale 1 / 2019 e relativi provvedimenti amministrativi di attuazione, di edifici facenti parte della azienda agricola (con eventuale ampliamento massimo del 10% in superficie limitato a volumi accessori quali ad esempio servizi igienici, accessi privi di barriere architettoniche, centrali termiche, scale e simili) per una superficie massima complessiva (compreso l'eventuale ampliamento massimo del 10%) di metri quadri 100; eventuali impianti sanitari (realizzazione e/o ristrutturazione bagni) / elettrici / idrici / termici e simili possono rappresentare al massimo il 40% della spesa totale richiesta in domanda per gli interventi di ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo degli edifici; gli interventi saranno valutati con riferimento al vigente Elenco Prezzi Regionale Agricoltura (ultimo aggiornamento approvato dalla Determinazione Dirigenziale del 16 febbraio 2021, n. 146) ;
- attrezzature fisse per la preparazione dei pasti (con esclusione di mobili, corredi e materiale minuto)

Non potrà essere erogato il contributo per le iniziative di carattere agriturismo a richiedenti che non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dalla legge regionale 1 / 2019 e relativi provvedimenti amministrativi di attuazione per l'autorizzazione allo svolgimento della attività agriturismo (da conseguire prima della erogazione del saldo).

B) fattorie didattiche (limitatamente ad aziende agricole iscritte all'Elenco regionale delle fattorie didattiche o che vi si iscriveranno successivamente alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di sostegno entro la data della richiesta di accertamento finale per la liquidazione del saldo, pena la revoca del contributo):

investimenti ammissibili :

- interventi di ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo, secondo le disposizioni e nel rispetto dei limiti di cui alla legge regionale 1 / 2019 e relativi provvedimenti amministrativi di attuazione, di edifici facenti parte della azienda agricola (con eventuale ampliamento massimo del 10% in superficie limitato a volumi accessori quali ad esempio servizi igienici, accessi privi di barriere architettoniche, centrali termiche, scale e simili) per una superficie massima complessiva (compreso l'eventuale ampliamento massimo del 10%) di metri quadri 100; eventuali impianti sanitari (realizzazione e/o ristrutturazione bagni) / elettrici / idrici / termici e simili possono rappresentare al massimo il 40% della spesa totale richiesta in domanda per gli interventi di ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo degli edifici; gli interventi saranno valutati con riferimento al vigente Elenco Prezzi Regionale Agricoltura (ultimo aggiornamento approvato dalla Determinazione Dirigenziale del 16 febbraio 2021, n. 146) ;
- attrezzature specifiche per lo svolgimento della attività didattica (intendendosi attrezzature per lo svolgimento di attività ricreative, didattiche e culturali connesse ed integrate con l'attività e le caratteristiche dell'azienda agricola e con l'ambiente rurale , come ad es. attrezzature dimostrative e/o di laboratorio, attrezzature informatiche e relativo software, ecc..., con esclusione di mobili, corredi e materiale minuto);

C) trasformazione praticata dalle aziende agricole di propri prodotti agricoli in prodotti finali per alimentazione umana non inclusi nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea (TFUE):

Il prodotto da trasformare deve essere prodotto primario agricolo (incluso nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea) prodotto per almeno il 66% dalla azienda agricola richiedente; il prodotto finale può essere un qualsiasi prodotto alimentare (cibo o bevanda, in ogni caso per alimentazione umana) non incluso nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea (ad es. birra, prodotti dolciari, creme alimentari, pane, ecc...).

L'intera fase della produzione del prodotto agricolo primario e della trasformazione di questo in prodotto finale confezionato e pronto per il consumatore finale deve essere svolta all'interno della azienda agricola richiedente. Non è ammessa l'esternalizzazione di fasi intermedie.

sono interventi ammissibili:

- interventi di ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo di edifici facenti parte della azienda agricola per la realizzazione di locali di caratteristiche adeguate all'impiego quali ricoveri scorte, laboratori per l'attività di trasformazione, sale degustazione e locali vendita (con eventuale ampliamento massimo del 10% in superficie limitato a volumi accessori quali ad esempio servizi igienici, accessi privi di barriere architettoniche, centrali termiche, scale e simili) gli interventi saranno valutati con riferimento al vigente Elenco Prezzi Regionale Agricoltura (ultimo aggiornamento approvato dalla Determinazione Dirigenziale del 16 febbraio 2021, n. 146); eventuali impianti sanitari (realizzazione e/o ristrutturazione bagni) / elettrici / idrici / termici e simili possono rappresentare al massimo il 40% della spesa totale richiesta in domanda per gli interventi di ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo degli edifici.
- acquisto di attrezzature specifiche per lo svolgimento della attività di trasformazione (quali ad es. fermentatori, pastorizzatori, maltatori, centrifughe, estrusori, miscelatori,...) con esclusione dei materiali di consumo (ad es. reagenti chimici, bombole di azoto, CO2 o altri gas), beni non durevoli (cioè di durata inferiore a 5 anni), minuterie e piccoli attrezzi ad uso manuale.

D) attività di diversificazione di ambito sociale (subordinato alla iscrizione - entro la presentazione della prima domanda di pagamento - dell'azienda all'Elenco previsto dalla Legge Regionale 1/2019 delle aziende che praticano attività di agricoltura sociale; fino alla attivazione di detto Elenco, attualmente non ancora operativo, è ammessa la presentazione da parte della azienda richiedente di idonea documentazione comprovante il fatto che l'attività di agricoltura sociale è espletata nel quadro di accordi e/o programmi di intervento con i servizi pubblici socio-assistenziali e/o le Aziende sanitarie locali) relativamente alle sotto riportate tipologie:

- a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, nonché di minori in età lavorativa;
- b) prestazioni ed attività sociali e di servizio a supporto delle comunità locali, attraverso l'utilizzo delle risorse riconducibili all'impresa agricola (rientrano in tale categoria, a titolo indicativo, i servizi per l'infanzia – agrisilo – o per soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli);
- c) servizi che affiancano e supportano terapie mediche e riabilitative attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante (un esempio è rappresentato dalla pet-therapy);

sono interventi ammissibili:

- interventi di ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo, secondo le disposizioni e nel rispetto dei limiti di cui alla legge regionale 1 / 2019 e relativi provvedimenti amministrativi di attuazione, di edifici facenti parte della azienda agricola per la realizzazione di locali di caratteristiche adeguate alla specifica attività svolta (con eventuale ampliamento massimo del 10% in superficie limitato a volumi accessori quali ad esempio servizi igienici, accessi privi di barriere architettoniche, centrali termiche, scale e simili) per una superficie massima complessiva (compreso l'eventuale ampliamento massimo del 10%) di metri quadri 100; eventuali impianti sanitari (realizzazione e/o ristrutturazione bagni) / elettrici / idrici / termici e simili possono

rappresentare al massimo il 40% della spesa totale richiesta in domanda per gli interventi di ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo degli edifici; gli interventi saranno valutati con riferimento al vigente Elenco Prezzi Regionale Agricoltura (ultimo aggiornamento approvato dalla Determinazione Dirigenziale del 16 febbraio 2021, n. 146);

- attrezzature specifiche per lo svolgimento della attività di diversificazione di ambito sociale;

Il limite indicato di superficie massima di metri quadri 100 è da ritenersi complessivo per domanda nel caso di richiesta di sostegno che riguardi più di un ambito di intervento tra quelli sopra indicati.

Le attività in funzione delle quali viene concesso il sostegno dovranno essere effettivamente svolte fino alla scadenza del vincolo di destinazione delle opere, pena revoca del contributo.

Sono pure ammessi (se fatturati) gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12% e nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in riferimento alla finanziabilità delle spese generali e tecniche e dei limiti in esse indicati (Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2000, n. 42 – 386 “Percentuali per spese generali e tecniche da applicare a progetti di miglioramento fondiario finanziati dalla Regione Piemonte e dagli Enti Delegati”).

I costi ammissibili dovranno essere conformi alle seguenti norme:

- articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013; e
- articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Per le limitazioni si rimanda alle norme regolamentari.

Tutte le spese dovranno essere giustificate da fatture. Ove pertinente, sarà riconosciuta la spesa inferiore tra quella fatturata e quella prevista dall'Elenco Prezzi Regionale Agricoltura (ultimo aggiornamento approvato dalla Determinazione Dirigenziale del 16 febbraio 2021, n. 146).

Non sono costi ammissibili:

- l'acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- l'acquisto di fabbricati e di terreni;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o famigliari;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie;
- la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria - ai fini del presente punto la distinzione che può essere applicata tra “ristrutturazione”, “manutenzione ordinaria” e “manutenzione straordinaria” è la seguente:
 - "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - ."interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
 - "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
- l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli (compresi mobilio, teleria, stoviglie e simili);
- i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, compresi i lavori realizzati con prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore e dei suoi familiari (cd. lavori in economia)
- la sistemazione di aree esterne (cortili, giardini, parcheggi e simili);
- la realizzazione di piscine;

- la ristrutturazione, riattamento ed adeguamento di fabbricati rurali per la realizzazione la realizzazione di aree benessere (cosiddette SPA) e/o l'acquisto / acquisizione delle relative attrezzature;
- per domande di sostegno relative ai punti A) - "agriturismo" e B) - "fattorie didattiche" la realizzazione di strutture per la vendita diretta e/o degustazione dei prodotti agricoli;
- l'acquisto / acquisizione di autocarri e/ o furgoni anche se attrezzati come negozi ambulanti e/o altri veicoli;
- quanto altro non indicato tra le spese ammissibili.

Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

Non potranno essere ammesse a contributo spese non fatturate.

Le spese effettuate prima della approvazione della domanda con provvedimento individuale di concessione del sostegno sono a rischio del beneficiario.

Ai fini di quanto previsto dal art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti a un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 10 anni per gli investimenti di tipo fondiario / edilizio e 5 anni per gli altri investimenti.

La domanda non sarà ammessa al sostegno se non supererà la valutazione (che riguarderà anche la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica dell'investimento) da parte dell'Ufficio istruttore. La domanda deve includere tutti i dati e le informazioni necessarie a tale valutazione.

La domanda non sarà ammessa al sostegno se gli obiettivi di sviluppo aziendale non risulteranno conformi agli obiettivi ed alle strategie della operazione e se non raggiunge un punteggio di priorità minimo, in base ai criteri di selezione previsti.

INVESTIMENTI AMMESSI A BENEFICIARE DELLA OPERAZIONE 6.4.1 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Onde evitare la presentazione di domande in modo pretestuoso e strumentale, il richiedente/beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici o di importo) in riferimento alla domanda medesima, pena decadenza della domanda stessa.

Una sola domanda di variante può essere presentata dal richiedente/beneficiario all'ufficio istruttore dopo la ammissione della domanda al sostegno (almeno 90 giorni prima della scadenza indicata nel provvedimento di ammissione della domanda per la conclusione degli investimenti) e prima dell'accertamento finale; tale domanda di variante potrà essere ammessa a condizione che l'impostazione originaria della domanda iniziale non venga stravolta e che venga rispettato il vincolo sopra indicato di realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (a tale proposito si veda anche il successivo punto "Varianti").

Valutazione del fabbisogno lavorativo:

Verranno utilizzati i seguenti valori:

ATTIVITA'	UNITA' DI MISURA	TEMPO-LAVORO
Pernottamento	Posto Letto	10 giornate / anno
Somministrazione Pasti	Pasto	0,02 giornate/ anno (pari a 10 minuti ogni pasto)
Attività didattico ricreativa	Attività svolta	Aumentare del 10% (per le attività promozionali e organizzative) il numero di giornate di attività didattico ricreativa effettivamente svolte

Per il resto vale quanto indicato nella "Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria" approvata con DGR n. 15-4452 del 22.12.2016.

CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione saranno applicati attraverso un sistema di punteggi di priorità.

I criteri che verranno applicati per la formazione delle graduatorie delle domande e l'attribuzione dei punteggi di priorità ai fini dell'inserimento in graduatoria (definiti in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella consultazione telematica svoltasi dal 21 al 29 ottobre 2021, sulla base dei principi per i criteri di selezione indicati dal PSR medesimo) sono quelli di seguito riportati.

Verranno predisposte graduatorie separate per le domande presentate da aziende agricole site in aree svantaggiate (Aree D e Aree C2) e per le domande presentate da aziende agricole site in aree A, B, C1 (la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente sulla base degli investimenti richiesti e dei relativi importi, come di seguito specificato).

Ai fini della definizione della domanda di sostegno e del punteggio di priorità spettante, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene realizzato il maggior importo di investimenti.

Se la localizzazione convenzionale della azienda (così determinata in base agli investimenti richiesti) sarà nelle Aree D e C2, la domanda verrà inserita nella graduatoria delle Aree D e C2; se se la localizzazione della azienda sarà nelle Aree A, B, C1, la domanda verrà inserita nella graduatoria delle Aree A, B, C1.

Il sostegno verrà indirizzato nelle tipologie areali C2 e D. A tale fine, la priorità prevista dalla Misura 6.4 per le domande presentate da richiedenti siti in aree Aree C2 e D verrà applicata assegnando alle domande presentate da aziende agricole site in aree Aree C2 e D una quota del budget complessivo del bando pari al 50%, superiore alla percentuale di incidenza della popolazione in tali aree (39%).

Criteri di selezione che verranno applicati per la formazione delle graduatorie delle domande e relativi punteggi

Principio di selezione descritto nel PSR – "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione"	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, escusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio attribuito al criterio
--	-----------------------	---	----------------------------------

Primo Criterio

Priorità alle domande presentate da giovani imprenditori	domande presentate da giovani imprenditori che hanno usufruito della misura 6.1 (domande di Premio di insediamento presentate nel periodo 2016 – 2021 e risultate ammesse o ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse del PSR)	Subordinato al fatto che l'insediamento sia effettivamente perfezionato e portato a termine con la realizzazione del Piano aziendale, (criterio non cumulabile con il criterio successivo)	6
--	---	--	---

Modalità di calcolo dei punteggi: Automatica, verificando nella procedura informatica di gestione delle domande la presenza di almeno una domanda di operazione 6.1.1 sui bandi attivati dal 2016 al 2021 presentata e non rinunciata, salvo verifica dell'ufficio istruttore

Secondo Criterio

Priorità alle domande presentate da imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche che persone giuridiche,	domande presentate da imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche che persone giuridiche, (anche se con iscrizione INPS come	Necessario il possesso del requisito di imprenditori agricoli professionali (criterio non cumulabile con il criterio precedente)	5
--	---	--	---

	coltivatore diretto titolare di azienda)		
Modalità di calcolo dei punteggi: a dichiarazione del richiedente, salvo verifica da parte dell'Ufficio istruttore in fase di istruttoria			

Terzo Criterio

Priorità alle domande presentate da imprese site in zone Natura 2000	imprese site in zone Natura 2000	sulla base della localizzazione dell'investimento	2
Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base della banca dati delle Aree Natura 2000 e dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale.			

Quarto Criterio

Priorità alle domande che prevedano diversificazione in ambito sociale	domande che prevedano interventi relativi alle sotto riportate tipologie di attività di diversificazione di ambito sociale: A) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, nonché di minori in età lavorativa; B) prestazioni ed attività sociali e di servizio a supporto delle comunità locali, attraverso l'utilizzo delle risorse riconducibili all'impresa agricola (rientrano in tale categoria, a titolo indicativo, i servizi per l'infanzia – agriasilo – o per soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli); C) servizi che affiancano e supportano terapie mediche e riabilitative attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante (un esempio è rappresentato dalla pet-therapy).	subordinato al fatto che la domanda comprenda in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti finalizzati a tale ambito e che l'investimento stesso sia effettivamente realizzato. Subordinato inoltre alla iscrizione (entro la presentazione della prima domanda di pagamento) dell'azienda all'Elenco previsto dalla Legge Regionale 1/2019 delle aziende che praticano attività di agricoltura sociale. Fino alla attivazione di detto Elenco, attualmente non ancora operativo, è ammessa la presentazione da parte della azienda richiedente di idonea documentazione comprovante il fatto che l'attività di agricoltura sociale è espletata nel quadro di accordi e/o programmi di intervento con i servizi pubblici socio-assistenziali e/o le Aziende sanitarie locali	1
Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base della tabella investimenti richiesti salvo verifica da parte dell'Ufficio istruttore in fase di istruttoria			

Quinto Criterio

Priorità alle domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione	domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione di almeno 120 giornate annue di lavoro	È ammissibile esclusivamente l'incremento di manodopera derivante dagli investimenti realizzati	2
Modalità di calcolo dei punteggi: il richiedente nella compilazione della domanda dovrà dichiarare l'incremento di occupazione previsto, che sarà verificato in fase di istruttoria e di accertamento finale tenendo conto del business plan presentato. La valutazione dell'incremento potrà essere effettuata su base tabellare convenzionale applicando i valori previsti dal presente bando oppure tenendo conto di nuove assunzioni effettive (potranno essere presi in considerazione anche nuovi coadiuvanti purché regolarmente iscritti inps); in tale caso (inserimento in azienda di nuovi assunti e/o nuovi coadiuvanti), i nuovi assunti / nuovi coadiuvanti dovranno rimanere in azienda per almeno 5 anni successivi alla liquidazione del saldo, pena revoca del contributo; qualora per qualsiasi motivo un addetto esca dalla azienda, dovrà essere rimpiazzato entro 6 mesi.			

Sesto Criterio

Priorità alle domande presentate congiuntamente da due o più aziende agricole per investimenti da effettuare in comune	domande relative a progetti integrati (per "progetti integrati" si intendono domande presentate da richiedenti che hanno presentato altresì domanda di operazione 4.1.1 o 4.1.2 sui bandi 2020-2021 e risultate ammesse (finanziate/finanziabili) o ammissibili	subordinato al fatto che l'investimento stesso (o gli investimenti previsti dalle diverse domande nel caso di "progetti integrati") sia effettivamente realizzato (anche a totale carico del	1
--	---	--	---

(investimenti collettivi) o in progetti integrati o in programmi di filiera	ma non finanziate per carenza di risorse del PSR)	richiedente)	
---	---	--------------	--

Modalità di calcolo dei punteggi: Automatica, verificando nella procedura informatica di gestione delle domande la presenza di almeno una domanda di operazione 4.1.1 o 4.1.2 sui bandi 2020-2021 presentata e non rinunciata, salvo verifica dell'ufficio istruttore

Settimo Criterio

priorità a domande relative a investimenti che non consumano nuovo suolo	domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti di tipo fisso che non consumano nuovo suolo in modo irreversibile	Punteggio assegnato alle ristrutturazioni senza ampliamento in pianta	4
--	--	---	---

Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base della tabella investimenti richiesti salvo verifica da parte dell'Ufficio istruttore in fase di istruttoria.

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

A tale fine, per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:

- Ditte individuali con titolare donna;
- Società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita);
- Società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne.

Per quanto riguarda il beneficiario di età inferiore, si prende in considerazione: l'età del titolare per le ditte individuali; l'età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); l'età media dei soci amministratori per le società di capitale.

Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a punti 8

VERIFICHE E CONTROLLI

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1) sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;

2) saranno sottoposte a controllo, nella fase di istruttoria delle domande di pagamento, il 10% delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.", come disposto della L.R. 14 ottobre 4014 , n. 14.

3) sul 100% delle domande sarà eseguita almeno una visita in azienda, prima dell'erogazione del saldo;

4) saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

RIDUZIONI E SANZIONI

In riferimento alla domanda di pagamento, ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto superi di più del 10 % quello erogabile, al contributo erogabile si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Vale inoltre quanto indicato nelle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29.01.2018 e n. 710 del 20 giugno 2018 e successive modifiche ed integrazioni con le quali sono stati definiti gli impegni gravanti sulle domande finanziate e le relative sanzioni in caso di violazioni (fermo restando che non sono applicabili alle domande presentate a valere sul presente bando le disposizioni relative a ulteriori proroghe e/o proroghe con sanzioni di cui a tali Determinazioni Dirigenziali).

STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del Reg. UE 1303/2013, se entro cinque anni dal pagamento finale si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo è restituito se, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI.

PROROGHE

Può essere richiesta una sola proroga di un massimo di 3 mesi esclusivamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario. Poiché i termini indicati nel presente bando per la conclusione da parte del richiedente delle attività e la realizzazione degli investimenti derivano dalle scadenze non superabili imposte dalla Unione Europea per la conclusione della programmazione 2014-2020 (con estensione 2021-2022), non sono applicabili alle domande presentate a valere sul presente bando le disposizioni relative a ulteriori proroghe, proroghe straordinarie e/o proroghe con sanzioni di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 131 del 29.01.2018, n. 710 del 20.06.2018, n. 802 del 08.08.2019, n. 1112 del 04.12.2019 e n. 50 del 19.02.2020 e 342 del 03/06/2020.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ente istruttore prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, esclusivamente tramite il portale SIAP. L'ufficio competente istruisce la richiesta di proroga e formula una proposta al Responsabile. Il Responsabile può concedere o non concedere la proroga comunicando in entrambi i casi, con nota scritta, la decisione al beneficiario.

VARIANTI

Sono considerate varianti i cambiamenti della domanda originaria.

La domanda di variante può essere presentata solo dopo l'approvazione della domanda di sostegno con provvedimento individuale di ammissione all'aiuto e sarà valutata dall'ufficio istruttore.

Il beneficiario può presentare una sola domanda di variante, almeno 90 giorni prima della scadenza indicata nel provvedimento di ammissione della domanda di sostegno per la conclusione degli investimenti.

Non sono ammissibili le domande di variante che prevedono cambiamenti del progetto originario tali da comportare modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile;

in particolare deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il beneficiario deve inoltrare, tramite SIAP, alla Regione, un'apposita domanda di variante corredata da:

- relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- documentazione di cui al precedente paragrafo "Documenti da allegare alla domanda" debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, firmato dal richiedente/beneficiario del contributo.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante eseguita prima della presentazione su SIAP della domanda di variante sono effettuati a totale rischio e pericolo del beneficiario che non potrà pretendere alcun beneficio in caso di respingimento parziale o totale della variante.

Le domande di variazione di intestazione del beneficiario e/o di voltura delle domande ad altri soggetti (a seguito di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc.) dovranno essere presentate dal beneficiario all'ufficio istruttore e saranno eventualmente ammesse, in caso di valutazione positiva da parte dell'ufficio istruttore, a condizione che sia la ragione sociale che ha presentato inizialmente la domanda che la ragione sociale finale, presente al momento della liquidazione del sostegno, abbiano i necessari requisiti di ammissibilità.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14, per l'attuazione di operazioni cofinanziate che comportino investimenti da parte della UE, il beneficiario del contributo è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR rispettando gli obblighi informativi previsti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del sopra citato Reg. di esecuzione; le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

Per ottemperare agli obblighi di informazione e pubblicità si rimanda a quanto descritto al seguente link:

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm

oppure:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>

Il mancato adempimento agli obblighi di informazione e pubblicità darà luogo a penalizzazioni come previsto al punto **RIDUZIONI E SANZIONI**.

Allegato B

Tabella degli investimenti ammissibili			
Descrizione	Tipo localizzazione	Ambito di diversificazione	NON Consumo nuovo suolo
Ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo di edifici per attività di agriturismo CON AMPLIAMENTO IN PIANTA	Particelle catastali		
Ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo di edifici per attività di fattoria didattica CON AMPLIAMENTO IN PIANTA	Particelle catastali		
Ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo di edifici CON AMPLIAMENTO IN PIANTA per una o più delle seguenti attività di diversificazione di ambito sociale: A) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, nonché di minori in età lavorativa; B) prestazioni ed attività sociali e di servizio a supporto delle comunità locali, attraverso l'utilizzo delle risorse riconducibili all'impresa agricola (rientrano in tale categoria, a titolo indicativo, i servizi per l'infanzia – agrisilo – o per soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli); C) servizi che affiancano e supportano terapie mediche e riabilitative attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante (un esempio è rappresentato dalla pet-therapy).	Particelle catastali	attività di diversificazione di ambito sociale	
Ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo di edifici per trasformazione praticata dalle aziende agricole di propri prodotti agricoli in prodotti finali non inclusi nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea CON AMPLIAMENTO IN PIANTA	Particelle catastali		
Ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo di edifici per attività di agriturismo SENZA AMPLIAMENTO IN PIANTA	Particelle catastali		NON Consumo nuovo suolo
Ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo di edifici per attività di fattoria didattica SENZA AMPLIAMENTO IN PIANTA	Particelle catastali		NON Consumo nuovo suolo
Ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo di edifici SENZA AMPLIAMENTO IN PIANTA per una o più delle seguenti attività di diversificazione di ambito sociale: A) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, nonché di minori in età lavorativa; B) prestazioni ed attività sociali e di servizio a supporto delle comunità locali, attraverso l'utilizzo delle risorse riconducibili all'impresa agricola (rientrano in tale categoria, a titolo indicativo, i servizi per l'infanzia – agrisilo – o per soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli); C) servizi che affiancano e supportano	Particelle catastali	attività di diversificazione di ambito sociale	NON Consumo nuovo suolo

terapie mediche e riabilitative attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante (un esempio è rappresentato dalla pet-therapy).			
Ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo di edifici per trasformazione praticata dalle aziende agricole di propri prodotti agricoli in prodotti finali non inclusi nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea SENZA AMPLIAMENTO IN PIANTA	Particelle catastali		NON Consumo nuovo suolo
Attività di agriturismo – acquisto di attrezzature fisse per la preparazione dei pasti			
Attività di fattoria didattica – acquisto di attrezzature specifiche per lo svolgimento della attività didattica			
Acquisto di attrezzature specifiche per lo svolgimento per una o più delle seguenti attività di diversificazione di ambito sociale: A) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, nonché di minori in età lavorativa; B) prestazioni ed attività sociali e di servizio a supporto delle comunità locali, attraverso l'utilizzo delle risorse riconducibili all'impresa agricola (rientrano in tale categoria, a titolo indicativo, i servizi per l'infanzia – agrisileno – o per soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli); C) servizi che affiancano e supportano terapie mediche e riabilitative attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante (un esempio è rappresentato dalla pet-therapy).		attività di diversificazione di ambito sociale	
Acquisto di attrezzature specifiche per trasformazione praticata dalle aziende agricole di propri prodotti agricoli in prodotti finali non inclusi nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea			
Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze			